



*Ministero dell'Interno*  
*Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione*  
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo



Ministero dell'Interno  
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

AOO Politiche

Protocollo 0000677 del 20/02/2007

UOR: Uff1, Uff2

T. 0286/0282



0000677 200207

Roma, 20 FEB. 2007

AI SIGG. PREFETTI  
LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE  
VALLE D'AOSTA AOSTA

e, p.c.

AL DIPARTIMENTO DELLA P.S.  
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della  
Polizia delle Frontiere ROMA

AL MINISTERO DELLA SOLIDARIETA'  
SOCIALE  
Direzione Generale dell'Immigrazione ROMA

OGGETTO: Ricongiungimenti familiari. Requisito dell'idoneità alloggiativa ex art. 29 comma 3, D.L.vo 286/98.

Sono pervenuti numerosi quesiti relativi ai criteri di valutazione del certificato di idoneità alloggiativa nel caso di richiesta di ricongiungimento a favore di più familiari tra i quali sia compreso un minore di anni 14.

Nella fattispecie viene richiesto se nel caso di domanda di ricongiungimento a favore del coniuge e di un figlio minore di anni 14 possa



*Ministero dell'Interno*  
*Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione*  
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

essere accettata un'attestazione di idoneità di un alloggio i cui requisiti dimensionali e distributivi prevedano la possibilità di ospitare complessivamente due persone.

Anche alla luce di recenti pronunce giurisprudenziali si ritiene che il caso prospettato integri la fattispecie di cui all'art. 29 comma 3 lettera a) del D.lgs n. 286/98 che prevede sufficiente, al rilascio del predetto nulla osta, qualora ci sia un figlio minore di anni 14 al seguito di uno dei genitori, il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.

Pertanto, si ritiene che, nel caso di ricongiungimento di un figlio minore di anni 14, lo stesso vada escluso dal totale dei componenti il nucleo familiare relativamente ai requisiti dimensionali e distributivi dell'alloggio per il quale il richiedente ha dimostrato la disponibilità.

Tale interpretazione trova fondamento anche nella recente modifica apportata all'art. 29 dal decreto legislativo n. 5 dell'8 gennaio 2007 che, come segnalato nella circolare n. 594 del 14 febbraio 2004 ha introdotto una disciplina più favorevole per il ricongiungimento dei figli minori di anni 14.

Resta ferma la necessità di acquisire il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore dimorerà.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Ciclosi)

DMS/Idoneità alloggiativa  
requisiti